

COMUNE DI CASTELLIRI

Provincia di Frosinone

Regolamento

*per la procedura da osservare nei
lavori del Consiglio Comunale*

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'M' and 'S'.

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DA OSSERVARE NEI LAVORI DEL CON
SIGLIO COMUNALE.

CAPO I°

A D U N A N Z E

ART. 1

NORMA GENERALE

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento, integrati ve di quelle previste dalla Legge Comunale e Provinciale e dal Regolamento di esecuzione della medesima.

ART. 2

LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute Consiliari si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale.

Ove per circostanze speciali o per l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle Adunanze o per gravi e giustificati motivi di ordine pubblico e di forza maggiore, non sia possibile la riunione nella residenza Municipale, la Giunta Comunale prende apposita deliberazione, determinando il luogo straordinario di riunione del Consiglio.

Il Sindaco ne dà notizia ai cittadini mediante avviso da affigersi all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici consueti.

ART. 3

PRESIDENZA

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o per suo impedimento, la Presidenza spetta: all'Assessore delegato, ove esista; all'Assessore Anziano o agli altri Assessori in ordine di anzianità; mancando tutti gli Assessori assume la Presidenza il Consigliere Anziano. A quest'ultimo spetta pure di presiedere il Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni generali di rinnovo, limitatamente alle seguenti operazioni:

- a) Insediamento del Consiglio ed esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;
- b) Nomina del Sindaco;
- c) Nomina della Giunta.

Tali operazioni avranno luogo seguendo l'ordine sopra indicato.

ART. 4

POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è investito del potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito; fa osservare il Regolamento del Consiglio; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; annunzia il risultato delle votazioni.

Per la polizia della parte dell'aula riservata al pubblico, il Presidente si avvale discrezionalmente dell'assistenza dei vigili Urbani comandati in specifico servizio ai quali dà gli ordini necessari.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 5

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare le spiegazioni opportune.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

Anche indipendentemente da precedenti richiami, la esclusione può essere proposta dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggio o vie di fatto.

Udite la spiegazione del Consigliere, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussione, per alza ta e seduta.

ART. 6

TUMULTI NELL'AULA

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i ri chiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discus_usione si intende sospesa. Se il tumulto continua, Il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, e, secondo l'opportunità, la toglie.

In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a domi cilio.

ART. 7

DECADENZA

Fermo restando quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni, la dichiarazione di decadenza di cui all'art.289 del T.U. 1915/148 non può essere pronunciata dal Consiglio quan do la sessione ordinaria nella quale risulta assente il Consi- gliere siasi esaurita in una o due sedute o quando il successi- vo intervento del Consigliere si verifichi prima della dichia- razione di decadenza.

ART. 8

DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Le persone che, nella parte dell'aula riservata al Pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi; rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, a norma dell'art. 297 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915/148.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del primo comma del presente articolo o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.

Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi.

Alla stampa viene riservato un posto speciale nell'aula Consiliare.

ART. 9

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario agli impiegati ed agli uscieri addetti al servizio, potrà - a seconda delle esigenze della materia in discussione - essere ammessa la presenza di determinati funzionari.

Durante la seduta è vietato fumare nell'aula.

ART. 10

ACCERTAMENTO INIZIALE DEL NUMERO LEGALE

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere all'appello nominale che viene effettuato dal Segretario o da chi per esso. Se risulta presente il numero legale, dichiara aperta la seduta. Qualora il numero dei presenti non sia quello richiesto dalla legge per la validità dell'Adunanza, si procederà, ad intervalli, a nuovi appelli entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione. Quando non venga raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta e se ne dà atto nel verbale, indicandovi il numero dei Consiglieri presenti e quello degli assenti.

ART. 11

FISSAZIONE RIUNIONI DI SECONDA CONVOCAZIONE

Nel caso che, per mancanza di numero legale, le riunioni debbano essere rinviate in seconda convocazione, la data della nuova convocazione sarà fissata dalla Giunta Municipale (rispettati i termini e le formalità di cui agli art. 124 e 125 della Legge 4/2/1915, N° 148), salvo che tale data sia stata già fissata nell'avviso di prima convocazione.

Ai Consiglieri non intervenuti, con l'avviso della seconda convocazione, dovrà essere comunicato l'Ordine del Giorno con gli oggetti non potuti discutere.

ART. 12

DESIGNAZIONE DI SCRUTATORI

All'inizio della seduta, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori di cui uno appartenente alla Minoranza.

ART. 13

ASSISTENZA AL SEGRETARIO

Il Segretario del Comune è il Segretario del Consiglio. Egli assiste alle sedute Del Consiglio con funzioni consultive circa la legalità delle proposte e delle Deliberazioni e per la stesura del verbale.

Nel caso di impedimento o di collisione di interessi nell'affare in discussione, viene chiamato a sostituirlo con funzioni vicarie, un Consigliere a norma di legge per deliberare sopra un determinato oggetto.

ART. 14

DIVIETO DI DISCUSSIONI E DIALOGHI

I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di preopinanti.

ART. 15

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'Ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

ART. 16

LIMITAZIONE DI LETTURE

I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso. La lettura o l'intervento non può normalmente eccedere la durata di 10 (dieci) minuti.

ART. 17

DIVIETO DI INTERRUZIONI E DIVAGAZIONI

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione salvo che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

In quest'ultimo caso deve indicare in che cosa tale fatto si concreti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina e non sono ammesse divagazioni.

A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento o al rispetto del termine.

ART. 18

INTERDIZIONE DELLA PAROLA

Se il Presidente ha già richiamato all'argomento in discussione un Oratore che seguita a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

ART. 19

PROPOSIZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che si inizi la discussione. Questa, iniziata, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva non possono più proporsi.

La discussione può iniziare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato un oratore in favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata e seduta.

ART. 20

ORDINE DELLE PROPOSTE DA DELIBERARE - ASSENTIMENTO
TACITO DEL CONSIGLIO

Competente a stabilire l'Ordine del Giorno è il Sindaco art.125 151 T.U. 1915 e predispone altresì l'ordine delle materie da trattare.

ART. 21

DEPOSITO DELLE PROPOSTE PRESSO IL SEGRETARIO

Nessuna proposta può nelle sedute ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non venga 24 ore prima depositata presso il Segretario con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle Adunanze.

Il Consiglio, nelle proprie adunanze straordinarie, non può discutere nè deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Sono consentite, dal Presidente, comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale, sulle quali ogni Consigliere può intervenire.

E' altresì consentita la presentazione di ordini del giorno intesi ad ottenere dal Consiglio una manifestazione di sentimento per un fatto di interesse locale, Nazionale od Internazionale o per la commemorazione di persona o di data di particolare rilievo.

ART. 22

DISCUSSIONE GENERALE

Il presidente o l'Assessore al ramo riferisce intorno all'affare in trattazione, mettendo in evidenza in linea generale, il pensiero della Giunta, ed eventualmente quello degli Organi Amministrativi, Tecnici, Contabili, ecc. La proposta concreta può anche non esservi, quando la Giunta non ritenga opportuno formularla.

L'esame delle proposte di deliberazione può dare luogo a discussione quando vi sia richiesta d'intervento.

ART. 23

DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI DETERMINATI
ORDINI DEL GIORNO

Non possono proporsi nella medesima Adunanza, sotto qualsiasi forma, Ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio.

ART. 24

LETTURA DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE PROPOSTE

Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta, ovvero della competente Commissione Consiliare permanente, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima.

Quindi il proponente o il Relatore può svolgerne le ragioni, ed, infine, sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione. Su qualunque proposta ogni Consigliere può presentare emendamenti.

ART. 25

ORDINE DI DISCUSSIONE DELLE CONTROPROPOSTE

Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di mero emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse, se non dopo che queste siano state respinte.

ART. 26

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE GENERALE

Quando su qualsiasi argomento in discussione non vi sono altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto all'Assessore competente, al Consigliere proponente e al relatore.

ART. 27

DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DELLA VOTAZIONE

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare cinque (5) minuti per ciascun oratore.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta.

ART. 28

FORMA DELLE VOTAZIONI

L'espressione del voto è, normalmente, palese e si effettua, di regola, per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Alla votazione per appello nominale si procede per l'approvazione del bilancio e del Conto Consuntivo per l'assunzione di mutui; per l'approvazione dei regolamenti; per l'approvazione del P.R. e negli altri casi in cui essa venga espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri. Il voto per alzata di mano, può essere soggetto a controprova quando il Presidente od uno scrutatore lo reputi opportuno.

ART. 29

PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del "si" e del "no" e fa procedere dal Segretario all'appello dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico del loro cognome. I Consiglieri rispondono col "si" o col "no" oppure con la parola "astenuato".

ART. 30

PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda bianca, avvertendo del numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte.

Indi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritte, a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.

ART. 31

PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminata ogni votazione, il Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori di cui all'art.12, se necessaria, ne riconosce e ne proclama l'esito.

ART. 32

APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, in cui si richiesono maggioranze speciali, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva". Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza di cui al primo comma è costituita da qual numero che raddoppiato superi di una unità quello dei votanti.

ART. 33

ASTENSIONE

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni perchè interessati ai sensi della legge, importa l'obbligo dell'allontanamento dalla sala durante la trattazione dell'affare.

ART. 34

ORDINE DEL GIORNO NON ESAURITO

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione, la stessa deve continuare, salvo che il Consiglio Comunale non decida diversamente, nel giorno successivo non festivo.

A tal fine non è necessario altro avviso di convocazione e basta che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo indicato nell'avviso di convocazione, salvo però informare gli assenti. La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima convocazione.

ART. 35

VERBALE

Il verbale contiene gli elementi previsti dalla legge e indica l'ora effettiva dell'inizio dell'adunanza. Il resoconto della discussione è fatto in modo sommario e con l'indicazione dei punti principali delle discussioni con succinte esposizioni dei proponenti, le concrete proposte, la votazione, il risultato e la sua proclamazione.

Il Consiglio può dare per letto ed approvato il verbale come può delegare la Giunta Municipale a tale adempimento, ritenendosi che i Consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo in segreteria ed essere quindi in grado di chiedere le eventuali rettificazioni. Ove, però, tre Consiglieri lo richiedano, il Presidente fa dare lettura del verbale all'inizio della seduta successiva.

ART. 36

MOTIVI DI RETTIFICAZIONE DA ISCRIVERE A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere che in esso sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga opportune. Tali facoltà sono ammesse anche nella votazione segreta.

CAPO II°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. GRUPPI
CONSILIARI

ART. 37

FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLAN-
ZE E MOZIONI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

ART. 38

CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta od il Sindaco intendono prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Amministrazione Comunale.

L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.

ART. 39

ISCRIZIONE DELLE INTERROGAZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI
LAVORI

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la loro presentazione.

ART. 40

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Nel corso della seduta il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. Il Sindaco o la Giunta rispondono immediatamente, eccetto che dichiarino motivatamente di dover differire la risposta.

L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

ART. 41

REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DELLA GIUNTA SU INTERROGAZIONI

Le dichiarazioni del Sindaco o della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

ART. 42

INTERROGAZIONI URGENTI

Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua interrogazione, da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori, sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il Presidente il quale, nella affermativa, dispone che venga data risposta nella prima seduta. La giunta può tuttavia differire la risposta ad una seduta prossima indicandone i motivi. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'art. 41.

ART. 43

CONTENUTO E FORMA DELL'INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione od omissione. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

ART. 48

CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

La mozione consiste nell'invito, rivolto al Sindaco ed alla Giunta, diretto a promuovere un'ampia discussione di indole tecnico-amministrativa su un argomento di particolare importanza o sull'indirizzo di carattere generale dell'Amministrazione Comunale, che abbiano o no già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, ed allo scopo di eccitare l'attività deliberativa o di orientamento della Giunta e del Consiglio. Essa è presentata per iscritto e può essere motivata. La mozione deve essere firmata da almeno due Consiglieri tranne il caso previsto dal precedente art.47.

ART. 49

INSERZIONE DELLA MOZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

Le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno dei lavori nella prima adunanza Consiliare successiva alla loro presentazione. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se due o più consiglieri vi si oppongono.

ART. 50

DISCUSSIONI DI MOZIONI RELATIVE A FATTI ED ARGOMENTI IDENTICI O CONNESSI

Qualora il Consiglio consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione. In questo caso, se, in conseguenza a quanto stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

ART. 51

PRECEDENZA DELLE MOZIONI SULLE INTERPELLANZE

Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni ed interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interroganti e gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze e sono iscritti sulla mozioni in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente art.50.

ART. 52

ART. 52

DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

Alla discussione delle mozioni si applicano le disposizioni del capo I° del presente Regolamento.

ART. 53

GRUPPI CONSILIARI

La costituzione dei gruppi consiliari viene, di regola, effettuata in relazione alle liste di provenienza dei Consiglieri eletti. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione scritta al Sindaco. Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco il Consigliere designato a Capo gruppo; in mancanza verrà considerato tale il consigliere del gruppo eletto con il maggior numero di voti.

ART. 54

CONVOCAZIONE DEI CAPI GRUPPI CONSILIARI

I Capi gruppi consiliari possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni od accordi ai fini delle convocazioni o dei lavori consiliari.

- ART. 29 - Procedura della votazione per appello nominale
- ART. 30 - Procedura della votazione per scrutinio segreto
- ART. 31 - Proclamazione dell'esito della votazione
- ART. 32 - Approvazione delle deliberazioni
- ART. 33 - Astensione
- ART. 34 - Ordine del giorno non esaurito
- ART. 35 - Verbale
- ART. 36 - Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale

CAPO II°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. GRUPPI CONSILIARI

- ART. 37 - Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- ART. 38 - Contenuto e forma delle interrogazioni
- ART. 39 - Iscrizione delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori
- ART. 40 - Risposta alle interrogazioni
- ART. 41 - Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazioni
- ART. 42 - Interrogazioni urgenti
- ART. 43 - Contenuto e forma delle interpellanze
- ART. 44 - Iscrizione delle interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori
- ART. 45 - Svolgimento delle interpellanze
- ART. 46 - Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni
- ART. 47 - Presentazione di mozioni
- ART. 48 - Contenuto e forma delle mozioni
- ART. 49 - Inserzione delle mozioni nell'ordine del giorno dei lavori
- ART. 50 - Discussione di mozioni relative a fatti ed argomenti
- ART. 51 - Procedura delle mozioni sulle interpellanze

- ART. 52 - Discussione delle mozioni
- ART. 53 - Gruppi Consiliari
- ART. 54 - Convocazione dei Capi gruppi Consiliari
- ART. 55 - Locali per i gruppi Consiliari

CAPO III°

COMMISSIONI

- ART. 56 - Nomina di Commissioni speciali
- ART. 57 - Commissione del Regolamento